Provincia di Livorno

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI BIBBONA, CASTAGNETO CARDUCCI, CECINA, COLLESALVETTI E ROSIGNANO MARITTIMO

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 TIPO DI PROCEDURA E OGGETTO DELL'APPALTO

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 91 del 5/5/2015, come modificata con determinazione n. 112 del 25/5/2015, assunta dalla Responsabile dell'Area 2 - Servizi di supporto amministrativo, demografici, scuola del Comune di Castagneto Carducci, è indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., per l'affidamento del contratto pubblico di appalto per la

GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "DINDOLON" DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI, PER GLI ANNI EDUCATIVI 2015/16, 2016/17 E 2017/18.

CODICE CIG: 6234110650

Si tratta di appalto di servizi di cui alla categoria 25 dell'Allegato IIB al d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. – CPV 85320000-8, in settore ordinario, pertanto, ai sensi dell'art. 20 del citato decreto legislativo, la procedura di aggiudicazione sarà disciplinata unicamente dagli articoli 65 e 68 del suddetto decreto e dagli articoli espressamente richiamati nel presente disciplinare.

Oggetto dell'appalto è il servizio di gestione del nido comunale d'infanzia "Dindolon", ubicato nella frazione di Donoratico, in Via U. Foscolo, 31, con una ricettività pari a 41 bambini di età compresa fra 12 e 36 mesi, suddivisi in 24 frequentanti il tempo pieno (h. 7,30 / 17) e 17 in orario antimeridiano (h. 7,30 / 13 compreso il pasto).

La stazione appaltante è il Comune di Castagneto Carducci (LI), che si avvale del Comune di Rosignano Marittimo, quale Centrale Unica di Committenza in forza dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 10 marzo 2015, per lo svolgimento della procedura di gara.

Il progetto non è stato sottoposto a verifica né a validazione in conformità a quanto previsto all'art. 280, comma 2, del DPR n. 207/10.

Art. 2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo del servizio, compensato a corpo, ammonta ad € 680.100,00 (euro seicentoottantamilacento/00), di cui € 900,00 (euro novecento/00) per oneri relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso. L'importo soggetto a ribasso, pertanto, ammonta ad € 679.200,00 (euro seicentosettantanovemiladuecento/00).

Trattandosi di prestazioni compensate a corpo, il prezzo convenuto non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione stessa.

Art. 3 EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO

Alla scadenza del contratto, il Comune di Castagneto C.cci si riserva la facoltà di rinnovo, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del Dlgs 163/2006 e s.m.i., affidando all'operatore economico aggiudicatario del presente appalto un servizio analogo e rispondente al medesimo progetto di cui al presente appalto, per un periodo massimo di un ulteriore triennio. La facoltà di rinnovo è subordinata alla verifica del perseguimento di risultati positivi della gestione sotto il profilo della qualità e della convenienza economica al rinnovo medesimo. Il valore del rinnovo è stimato in complessivi € 680.100,00 oltre IVA e adeguamento ISTAT ex art. 2 del capitolato speciale di appalto.

Ai fini dell'art. 29 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. l'importo del contratto, comprensivo dell'eventuale opzione, si attesta al di sopra della soglia di rilievo comunitario.

Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Requisiti

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. Ai fini dell'ammissione alla gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi del d.P.R. n. 445/2000:

a) Requisiti di ordine generale:

- 1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. da dichiarare in modo analitico secondo quanto contenuto nell'allegato n. 2 al presente disciplinare;
- 2. assenza di provvedimenti di applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure di estensione, negli ultimi cinque anni, nei confronti del dichiarante, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- 3. assenza di sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di

- appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.:
- 4. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

b) Requisiti di ordine speciale:

1) Impresa singola di cui alla lettera a) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. o consorzi di cui alle lettere b) e c) del medesimo art. 34, comma 1, comprese le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, in possesso di:

Idoneità professionale:

1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente (o altri Albi analoghi per i concorrenti stranieri di Paesi UE) per attività pertinenti all'oggetto del presente contratto oppure iscrizione agli Albi previsti per la tipologia di operatore economico concorrente;

2. (solo per le cooperative sociali):

- I. cooperative sociali di tipo A o consorzi tra esse costituiti con sede nella Regione Toscana: iscrizione all'Albo Regionale della Regione Toscana, Sezione A o C rispettivamente, ai sensi della L. 381/1991, art. 9, e della L.R.T. 87/1997, art. 3 e seguenti;
- II. cooperative sociali di tipo A o consorzi tra esse costituiti, con sede legale in altra Regione: iscrizione al rispettivo albo regionale, sezione A o C, istituito in applicazione della L. 381/1991 e della conseguente normativa regionale di riferimento;
- III. soggetti con sede legale in contesto diverso: possesso dei requisiti previsti dalla L.R.T n. 87/1997 per l'iscrizione nelle sezioni A (articolo 5) e C (articolo 6) dell'albo regionale.
- 3. certificazione SA8000:2008, in corso di validità, rilasciata da organismi indipendenti;
- 4. idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.;

Capacità economico-finanziaria:

5. fatturato minimo per servizi del settore oggetto della gara, realizzato sommando quanto conseguito negli esercizi finanziari 2013, 2012 e 2011, almeno pari all'importo dell'appalto;

Capacità tecnico-professionale:

- 6. servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, prestati complessivamente negli anni educativi 2011-12, 2012-13 e 2013-14 a favore di soggetti pubblici o privati, il cui valore totale netto sia almeno pari all'importo del presente appalto.
- 2) Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o GEIE che risultino complessivamente in possesso dei requisiti di fatturato e di capacità tecnico-professionale data dall'effettuazione dei servizi analoghi, prescritti per le imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 275 d.P.R. 207/10). I requisiti di idoneità professionale, ivi compresa la certificazione SA8000:2008, debbono essere posseduti da ogni impresa partecipante in forma aggregata.

Ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, non possono stipulare contratti con il Comune di Castagneto Carducci gli operatori economici con sede in uno Stato estero per la cui legislazione non sia possibile identificare i soggetti che detengono quote di proprietà del capitale e comunque il controllo. La stipula è comunque consentita qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o ente, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2007.

Si rende noto che la verifica del possesso dei sopra descritti requisiti di ordine generale ex art. 38 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria (fatturato) e tecnico-professionale (servizi analoghi) avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. e della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 111 Adunanza del 20.12.2012, **attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS**, qualora sia reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e dal comma 3 dell'art. 5 della citata deliberazione AVCP n. 111/2012.

Tutti i soggetti interessati alla procedura, pertanto, **devono obbligatoriamente registrarsi al sistema** accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVC*PASS*) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si rinvia alla citata determinazione n. 111 per ogni dettaglio operativo.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.

4.2 Ulteriori precisazioni per la partecipazione di R.T.I. e consorzi

I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/14, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell'art.34 D.Lgs.163/06 e s.m.i.

Alle condizioni previste dall'art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34 lett. d) (R.T.I.) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. In questo caso, la documentazione amministrativa concernente l'offerta deve contenere, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/14, l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella medesima dichiarazione, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art.37, comma 4, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., i R.T.I. e i consorzi ordinari (art.34 lett. d) ed e)), sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/14, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i R.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all'art.34 lett. d) ed e), tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.I. o i consorzi.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942, come modificato dalla legge n. 9/2014, **l'impresa in concordato con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in R.T.I, presentando la documentazione richiesta dal medesimo art. 186-bis, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b) del citato art. 186-bis del R.D.267/42 può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell'art. 34, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso ai sensi dei successivi artt. 35, 36 e 37, comma 7; in entrambi i casi (consorzi di cui alla lettera b) e consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 34) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati ai sensi art. 37, comma 7, per i consorzi di cui alla lettera b), ai sensi dell'art. 36, comma 5, per i consorzi di cui alla lettera c).

Sarà disposta l'esclusione di tutti i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l'identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

Nel caso in cui il consorziato per cui il Consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) o lett. c) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. dovrà essere obbligatoriamente individuata, pena esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, l'impresa, consorziata di quest'ultimo, esecutrice del servizio e anche nei confronti della stessa opereranno le situazioni di incompatibilità sopra contemplate.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 5 e dall'art. 37, comma 7 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. è vietata la partecipazione alla medesima gara dei Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c) e delle imprese ad essi consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato di cui all'art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di rilevata partecipazione alla medesima gara di consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, si provvederà all'esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti.

Tutte le presenti prescrizioni costituiscono elementi essenziali per garantire la certezza sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o sono previste dal D.Lgs. n. 163/06 e dal D.P.R. n. 207/2010, pertanto l'inosservanza di anche una sola di esse, come delle disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.L.g.s.163/06 e s.m.i., **costituisce motivo di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 39 del D.L. n. 90/2014 ove prevista.

Qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione previsto dal citato art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, la richiesta sarà inoltrata all'impresa autrice dell'irregolarità e, per conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del RTI o consorzio ordinario. La sanzione sarà comminata alla stessa impresa autrice dell'irregolarità, con responsabilità solidale di tutte le altre costituenti il RTI o consorzio ordinario. Il mancato pagamento della sanzione da parte dell'obbligata sarà recuperato mediante escussione della garanzia provvisoria presentata a corredo dell'offerta.

4.3 Avvalimento

Ai sensi degli art. 47 e 48 della direttiva comunitaria 2004/18 CE e dell'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara a questa stazione appaltante che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.

Il concorrente non può ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale né per soddisfare i requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 4.1, lettera b)1)1. (iscrizione CCIAA), b)1)2. (iscrizione Albo soc. cooperative), b)1)3. (certificazione SA8000:2008) e b)1)4. (idoneità tecnico-professionale ex art. 16 L.R.T. n. 38/07).

Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento dei requisiti possibili oggetto di avvalimento deve allegare, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, oltre alla documentazione prevista al successivo art. 6:

- a) una sua dichiarazione nella quale attesti, in relazione alla gara cui partecipa, di volersi avvalere dell'impresa (indicare le generalità dell'impresa ausiliaria) per soddisfare i seguenti requisiti (indicare i requisiti); l'impresa ausiliata (concorrente) deve inoltre attestare che l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti richiesti al punto 4.1 del presente disciplinare;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo (ausiliato) dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- c) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento:
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e con la quale attesti di non partecipare alla gara in proprio o come associata o come consorziata né di trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.;
- e) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Da tale contratto dovrà emergere l'elencazione delle risorse di cui l'impresa concorrente si avvarrà nonché la prova che l'impresa ausiliaria disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente utilizzate ai fini dell'esecuzione del contratto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Qualora l'avvalimento non sia accompagnato da affitto di azienda, il contratto dovrà riportare le modalità con le quali saranno effettuati idonei controlli da parte dell'impresa ausiliaria affinché la prestazione presenti le caratteristiche di qualità attese.

A pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), del presente paragrafo devono essere rese dai rispettivi legali rappresentanti dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria ai sensi degli articoli 46 e 47 della D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Qualora la stazione appaltante riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del citato D.Lgs. n. 163/06. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara, come previsto dall'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi:

a. <u>ELEMENTO DI CARATTERE QUALITATIVO</u>: MAX PUNTI 70

1. MERITO TECNICO

max punti 20

L'elemento sarà valutato sulla base dei seguenti sub-elementi:

1. Qualità professionale aggiuntiva del personale utilizzato max punti 6

Saranno valutate le migliorie al progetto posto a base di gara relative ai curricula del Coordinatore e degli Educatori, compreso il personale individuato per le sostituzioni, messi a disposizione dall'impresa per l'esecuzione del servizio, con riferimento alla qualità professionale aggiuntiva rispetto ai requisiti richiesti per l'ammissione. Saranno assegnati massimo 2 punti per i titoli di studio e massimo 4 punti per le esperienze lavorative e/o professionali.

2. Formazione aggiuntiva per gli operatori

max punti 5

Saranno valutate le migliorie al progetto posto a base di gara offerte in relazione alla formazione prodotta direttamente o partecipata all'esterno, che l'Impresa intende attuare in corso di esecuzione del contratto in favore degli operatori addetti al servizio oggetto di appalto, con particolare riferimento alle competenze specifiche necessarie per la gestione dei servizi stessi. Deve essere prodotto un Piano di formazione del personale, che verrà valutato in relazione a: oggetto della formazione, obiettivi da raggiungere, numero degli interventi, numero di ore per ogni intervento, numero del personale impiegato e le relative qualifiche, cadenza periodica rispetto alla durata dell'appalto, eventuali informazioni (curriculum) relative ai soggetti formatori.

3. Pianificazione delle attività di pulizia

max punti 4

Saranno valutate le migliorie al progetto posto a base di gara offerte per l'esecuzione del servizio, con riferimento alla pianificazione dettagliata delle attività di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e delle aree esterne di pertinenza.

4. Acquisti di attrezzature e materiali

max punti 5

Saranno valutate le migliorie al progetto posto a base di gara con riferimento all'offerta di effettuare acquisti di attrezzature e materiali ludico didattici che il concorrente intende utilizzare per la realizzazione delle attività.

2. MERITO ORGANIZZATIVO

max punti 50

L'elemento sarà valutato sulla base dei seguenti sub-elementi:

1. Progetto pedagogico

max punti 9

Saranno valutate le migliorie al progetto posto a base di gara relative al progetto pedagogico. Oggetto di valutazione saranno i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche in relazione ai bisogni di crescita dei bambini da 12 a 36 mesi ed in relazione al contesto socio-ambientale.

2. Metodologia delle attività

max punti 7

Saranno valutate le migliorie al progetto posto a base di gara offerte in relazione all'impostazione metodologica delle attività e delle routine, le modalità di ambientamento e l'organizzazione del gruppo dei bambini.

3. Pianificazione delle attività educative

max punti 5

Saranno valutate le migliorie al progetto posto a base di gara offerte per l'esecuzione del servizio, con riferimento alla pianificazione delle attività educative in relazione all'utilizzo degli spazi e all'organizzazione della giornata educativa.

4. Partecipazione familiare

max punti 4

Saranno valutate le migliorie al progetto posto a base di gara con riferimento alle strategie per favorire la partecipazione attiva delle famiglie anche in relazione alla presenza di bambini di culture altre.

5. Integrazione bambini svantaggiati

max punti 4

Saranno valutate le migliorie al progetto posto a base di gara con riferimento alle azioni e agli interventi finalizzati all'integrazione dei bambini con disabilità psico-fisica o in situazione di disagio e/o svantaggio, da porre in

essere in attuazione all'art. 11 del vigente Regolamento del Comune di Castagneto C.cci per il funzionamento del Nido comunale d'Infanzia.

6. Integrazione nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali <u>max punti 3</u>

Saranno valutate le migliorie al progetto posto a base di gara con riferimento all'offerta di forme di integrazione del servizio nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici, sociali, con particolare riferimento ai percorsi di continuità con la Scuola dell'Infanzia.

7. Documentazione delle esperienze

max punti 3

Saranno valutate le migliorie al progetto posto a base di gara con riferimento alle modalità ed agli strumenti offerti per la documentazione delle esperienze dei bambini nelle attività educative.

8. Valutazione della qualità del servizio reso

max punti 3

Saranno valutate le migliorie al progetto posto a base di gara con riferimento all'effettuazione della valutazione circa la qualità del servizio reso. Saranno valutati le finalità, i modelli e gli strumenti adottati, appositamente esplicitati in relazione illustrativa. In relazione alla valutazione del livello di soddisfazione dell'utenza, saranno valutate le proposte di schede di rilevazione, le modalità e frequenza di somministrazione rispetto alla durata dell'appalto, l'elaborazione dei risultati in forma analitica e aggregata, la stesura di report e la relativa consegna all' Amministrazione Comunale.

9. Organizzazione temporale del servizio

max punti 7

Saranno valutate le migliorie al progetto posto a base di gara con riferimento all'organizzazione oraria giornaliera del servizio, riportata in apposita relazione illustrativa corredata di tabella oraria. Sarà valutata l'organizzazione dei turni per ogni Educatore e Ausiliario che si prevede di impiegare per realizzare la proposta progettuale presentata. Tale organizzazione sarà riportata in una tabella oraria giornaliera nella quale dovranno essere evidenziate le ore necessarie a garantire quanto richiesto nel capitolato speciale e nelle schede tecniche a base di gara, evidenziando ulteriormente le ore destinate alle diverse attività di cui all'art. 4 del Capitolato di gara.

10. Sostituzione del personale

max punti 3

Saranno valutate le migliorie al progetto posto a base di gara con riferimento alle modalità di sostituzione del personale ed alle misure offerte volte a garantire la massima stabilità dello stesso nell'arco della durata del contratto.

11. Rapporti con il territorio

max punti 2

Saranno valutate le migliorie al progetto posto a base di gara con riferimento alla capacità di collaborazione con il tessuto sociale (associazionismo,

volontariato, cooperazione sociale di tipo B), con gli Enti Pubblici e soggetti privati mirata alla realizzazione del progetto educativo proposto.

I punteggi dell'offerta tecnica saranno assegnati utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato P, punto II) del D.P.R. n. 207/2010.

Criteri motivazionali

Ai fini dell'attribuzione, alla singola offerta tecnica, dei punteggi sopra indicati per ciascun elemento e sottoelemento di valutazione, la commissione valuterà le proposte e attribuirà un giudizio cui corrisponderà un coefficiente, secondo la seguente griglia di valori:

Ottimo: coefficiente 1 Buono: coefficiente 0,8 Discreto: coefficiente 0,6

Più che sufficiente: coefficiente 0,4

Sufficiente: coefficiente 0,2 Non giudicabile: coefficiente 0

All'offerta costituita da un progetto privo di migliorie rispetto a quello posto a base di gara o ritenuto dalla Commissione assolutamente non rispondente alle esigenze dell'Amministrazione rappresentate dal progetto posto a base di gara sarà attribuito il giudizio "non giudicabile" ed il coefficiente 0 (zero) in corrispondenza degli elementi e sottoelementi oggetto di valutazione.

Il giudizio sarà attribuito da ciascun commissario sulla base del valore delle caratteristiche del progetto offerto connesse agli aspetti oggetto di valutazione esplicitati nell'elemento e sottoelementi sopra descritti. Pertanto, per ogni elemento e sub elemento di valutazione sarà attribuito il coefficiente 1 all'offerta che presenti migliorie di qualità nettamente elevata; sarà, invece, attribuito il coefficiente 0,8 all'offerta che presenti migliorie di buona qualità, il coefficiente 0,6 all'offerta giudicata soddisfacentemente migliorativa, il coefficiente 0,4 all'offerta di qualità più che sufficiente a garantire un miglioramento ed il coefficiente 0,2 all'offerta che presenti minime migliorie rispetto al progetto posto a base di gara.

Si prenderanno in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola.

Si precisa che, qualora l'impresa aggiudicataria abbia ottenuto punti ZERO nella offerta tecnica, questa dovrà eseguire il servizio come da progetto a base di gara, applicando il ribasso proposto.

Parimenti, l'impresa aggiudicataria dovrà eseguire il servizio come da progetto a base di gara, applicando il ribasso proposto, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione ritenga non opportuno recepire alcuni aspetti delle migliorie proposte.

Si specifica, inoltre, che non potranno essere accettate e, quindi saranno trattate come "non giudicabili" con attribuzione di punteggio pari a 0 (zero), varianti alle condizioni obbligatorie come individuate nel progetto posto a base di gara.

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte dei concorrenti che conseguiranno un punteggio inferiore a 35/70, prima dell'omogeneizzazione di cui al paragrafo seguente.

Omogeneizzazione delle valutazioni

Al fine di rendere omogenee le valutazioni relative ai parametri di carattere qualitativo e quelle relative ai parametri di carattere quantitativo, alla migliore valutazione dell'elemento qualitativo sarà attribuito il coefficiente 1 che originerà l'assegnazione del massimo punteggio previsto per l'elemento in questione (elemento a.1 punti 20; elemento a.2 punti 50), alle altre offerte saranno attribuiti coefficienti in misura proporzionale secondo la seguente formula:

Ci = Vi/Vmax

dove:

Ci rappresenta il coefficiente da attribuire all'offerta i-esima

Vi rappresenta la valutazione del parametro qualitativo dell'offerta i-esima Vmax rappresenta la più alta valutazione del parametro qualitativo tra le offerte presentate

b. PARAMETRO DI CARATTERE QUANTITATIVO: MAX PUNTI 30

1. PREZZO

(max punti 30)

Il punteggio relativo a tale elemento sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \le A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

 $C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso del concorrente i-esimo

 A_{soglia} = media aritmetica dei ribassi dei concorrenti

X = 0.90

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data della gara

Art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

6.1 Documentazione da presentare

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, a pena di immediata esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 8 luglio 2015 presso lo Sportello polifunzionale del Comune di Rosignano Marittimo (LI) posto in via dei Lavoratori 21; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi.

I plichi devono essere chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative **al settore e ufficio di destinazione** (settore Interventi sul territorio e qualità urbana – U.O. Gare), all'**oggetto della gara**, al **giorno** dell'espletamento della medesima. Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06, non si darà corso al plico sul quale non sia apposta l'indicazione relativa all'oggetto della gara d'appalto, al nominativo dell'impresa partecipante oppure non sia apposto l'esatto indirizzo di recapito o, ancora, pervenga in condizioni tali da far ritenere violato il principio di segretezza delle offerte. Non sono ammesse offerte condizionate o con riserva, quelle espresse in modo indeterminato e quelle per persone da nominare.

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Nel caso di trasmissione tramite il servizio postale o corriere questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo (modalità operative di Poste Italiane, disservizio postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore), il plico stesso non giunga a destinazione, presso lo Sportello polifunzionale del Comune, in tempo utile, ossia entro il giorno 8/7/2015 ore 13:00.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori del termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente.

I plichi devono contenere, al loro interno, tre buste a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione", "B - Offerta tecnica" e "C - Offerta economica". La mancanza e/o la mancata chiusura delle buste B e/o C comporteranno l'immediata esclusione del concorrente dalla gara per irricevibilità dell'offerta.

6.1.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A - Documentazione" devono essere contenuti, <u>a pena di esclusione</u> <u>dalla gara</u> all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 39 del D.L. n. 90/2014, fermo restando quanto di seguito diversamente specificato, i seguenti documenti:

1. **domanda di partecipazione (allegato 1)**, in carta resa legale con marca da bollo da € 16,00 ogni quattro fogli, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, nella quale, <u>in caso di partecipazione in forma consortile</u>, sia specificata la tipologia di consorzio cui il concorrente stesso appartiene fra quelle indicate all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; <u>nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti</u> la domanda deve essere sottoscritta da tutti i

soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella medesima domanda, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; alla domanda deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/14, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

- 2. **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante del concorrente, completa di copia del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, da rendersi utilizzando il modello allegato (allegato 2) oppure in altra forma, purché siano riportate, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/14, tutte le seguenti dichiarazioni contenute nel modello allegato indicate nel medesimo come essenziali ai fini del citato art. 39 del D.L. n. 90/2014:
 - a. possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lettera a) del presente disciplinare di gara, dichiarato analiticamente come previsto nel modello allegato. Si ricorda che il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) ed mter) deve essere dichiarato, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 39 del D.L. n. 90/2014, anche da tutti i soggetti indicati nelle rispettive disposizioni di cui alle citate lettere b), c) ed m-ter);
 - b. per le sole imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. o autorizzate dal Tribunale dopo la presentazione del ricorso:
 - d.1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si impegni nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

- d.3) dichiarazione dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dei requisiti di qualificazione da parte dell'impresa ausiliaria;
- d.4) dichiarazione dell'impresa ausiliaria di non partecipare alla stessa gara in proprio o in forma associata o consorziata;
- d.5) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, subentrando all'impresa ausiliata nel caso di suo fallimento o di impossibilità ad eseguire regolarmente all'appalto.

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti alla data di scadenza del bando rende l'offerta irricevibile; pertanto, non potrà applicarsi il procedimento di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/14.

NB: Si richiama l'attenzione sul fatto che è obbligo del concorrente indicare il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 del D.lgs 163/06 e s.m.i.. Allo scopo è necessario compilare la lettera r) del modello (allegato 2) di cui al presente punto 1 oppure effettuare apposita dichiarazione, qualora non si utilizzi il modello allegato. La dichiarazione di cui al presente N.B. non è richiesta a pena di esclusione, ma sarà oggetto di regolarizzazione senza applicazione di sanzione qualora i medesimi dati non siano indicati in altra documentazione della stessa offerta.

- dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante del concorrente, completa di copia del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, da rendersi utilizzando il modello allegato (allegato 3) oppure in altra forma, purché siano riportate, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 39 del D.L. n. 90/2014, tutte le dichiarazioni, tranne per quanto specificato al successivo punto f), contenute nel modello allegato ed indicate nel medesimo come essenziali ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 90/2014:
 - e) possesso dei <u>requisiti di ordine speciale</u>, di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lettera b) del presente disciplinare di gara;
 - f) le eventuali parti di servizio che l'impresa <u>intende subappaltare</u> o concedere in cottimo, nei limiti previsti dalle vigenti normative (si veda, in proposito, il successivo articolo 7). La presente dichiarazione non è richiesta a pena di esclusione; si richiama, tuttavia, l'attenzione sul fatto che non potrà essere autorizzato alcun subappalto per quelle parti per le quali non sia stata indicata, dal concorrente, all'atto dell'offerta, la volontà di subappaltare o di concedere in cottimo.

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti alla data di scadenza del bando rende l'offerta irricevibile; pertanto, non potrà applicarsi il procedimento di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/14.

Si ricorda che nel caso di partecipazione in <u>raggruppamento temporaneo</u> o <u>consorzio ordinario</u> o <u>GEIE non costituiti</u>, le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1. e 2. debbono essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE.

In caso di <u>consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell'art. 34 del D.Lgs. n.</u> 163/06 e s.m.i. le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre.

La **sottoscrizione** (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio) di tutte le dichiarazioni elencate ai precedenti punti 1. e 2., e l'**allegazione della copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i** sono adempimenti richiesti a pena di esclusione dalla gara ex art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, in quanto imposti dal d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., dal DPR 445/2000 e previsti a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. devono essere rimesse da tutti gli eventuali ulteriori legali rappresentanti, direttori tecnici, soci in società di capitale con meno di quattro soci e cessati dalla carica, secondo quanto contenuto nei modelli acclusi in calce a tale allegato. Si specifica che in caso di società diverse da s.n.c. e s.a.s. costituite da 2 soci in possesso del 50% ciascuno delle quote, le dichiarazioni debbono essere prodotte da entrambi i soci.

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte di tali soggetti, il Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno dei fatti oggetto di obbligo dichiarativo. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore. In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

- 4. (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE già costituito):
 - originale o copia autenticata della procura relativa al mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
- 5. (Nel caso di consorzi tra società cooperative di cui alla L. 422/1909 e al D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché nel caso di consorzi stabili)

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 2., che deve essere rimessa anche da tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio quali imprese per le quali il medesimo consorzio concorre;

Garanzia di € 13.602,00 (euro tredicimilaseicentodue/00) pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto indicato nel bando di gara, mediante cauzione o fideiussione. La cauzione può essere costituita con assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Castagneto Carducci. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'at. 161 del Dlgs 24/02/1998 n. 58, in originale, predisposta sulla base dello schema tipo approvato con D.M.A.P N. 123 del 12/03/2014 ed integrata con la dizione di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. La garanzia deve prevedere l'impegno del garante a rilasciare, in caso di aggiudicazione di appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante (Comune di Castagneto Carducci), valida fino alla fine del servizio. La fideiussione dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione dovrà, infine, prevedere espressamente la copertura della sanzione prevista dall'art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.

Tale garanzia sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

La mancanza di anche uno soltanto degli elementi sopra elencati, costituenti contenuto necessario della garanzia, costituisce **causa di esclusione**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.

Ai sensi del citato art. 39 del D.L. n. 90/2014, la cauzione/fideiussione di cui al presente punto costituirà anche garanzia per il pagamento della sanzione prevista dal citato articolo in caso di omissione, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste dalla legge e dal presente disciplinare.

Con la richiesta di regolarizzazione degli elementi o delle dichiarazioni omessi, incompleti o irregolari, la stazione appaltante inviterà il concorrente interessato ad effettuare il pagamento della sanzione, indicandone le modalità.

L'eventuale credito dell'Amministrazione per mancato pagamento della sanzione sarà recuperato mediante escussione della garanzia provvisoria presentata a corredo dell'offerta; in caso di esito negativo, il recupero avverrà, in

maniera coattiva, con gli strumenti a disposizione del Comune per il recupero crediti

Il recupero avverrà solo qualora il concorrente si avvalga del soccorso istruttorio, anche con esito negativo, omettendo di pagare la sanzione relativa; non si procederà, pertanto, in caso di esclusione per rinuncia, da parte del concorrente, ad avvalersi del soccorso istruttorio.

Qualora l'irregolarità da sanare riguardi la stessa clausola della garanzia a copertura del pagamento della sanzione, il concorrente sarà invitato a prestare idoneo deposito cauzionale.

In caso di riunione dei concorrenti, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, e con responsabilità "pro-quota" nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la garanzia può essere presentata e firmata dalla sola impresa mandataria purché, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, nella stessa siano chiaramente indicati tutti i soggetti dei quali viene garantito l'eventuale inadempimento.

Si applicano le disposizioni sulla riduzione al 50% previste dall'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i..

Come previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.AC.) con determinazione n. 44 del 27/9/2000 in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, per usufruire della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria (nonché della definitiva), la certificazione di qualità deve essere posseduta, in caso di RTI orizzontale, da tutte le imprese del raggruppamento.

Per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., fa fede la certificazione di qualità del Consorzio.

- 7. Formale **accettazione** delle norme e delle condizioni legittime contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e, comunque, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione del servizio, e **dichiarazione** di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione del servizio, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti che si ritengono remunerativi e dei modi e tempi di esecuzione del servizio prospettati (**allegato 3**).
- 8. Dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Castagneto

Carducci e formale impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare i medesimi obblighi di condotta ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta (allegato 3).

9. <u>Stampa</u> della ricevuta del pagamento del versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'importo di € 70,00 (settanta,00) qualora lo stesso sia stato effettuato on-line oppure <u>originale</u> dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete tabaccai. Ai fini del pagamento di cui sopra si segnala che il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: 6234110650

Il pagamento di cui sopra può essere effettuato con le seguenti modalità:

On-line: mediante carta di credito dei circuiti VISA. Master Card, Diners, American Express, collegandosi al servizio di riscossione e seguendo le istruzioni a video.

In contanti: presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini previa presentazione del modello da scaricare collegandosi al "servizio di riscossione" dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

NB: collegandosi al sito www.anticorruzione.it è presente il link di collegamento sia alla determina ANAC 9/12/2014 che alle istruzioni in vigore dal 01/01/2015 che specificano le nuove modalità di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici. Al sito www.lottomaticaservizi.it sono indicati i punti vendita abilitati dove poter effettuare i pagamenti in contanti. Si segnala, tuttavia, che per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", a partire dal 1 maggio 2010."

Nel caso di partecipazione di R.T.I. il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa designata o che verrà designata quale capogruppo mandataria.

Nel solo caso di operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

10. **Sopralluogo**. I concorrenti dovranno prendere preventivamente visione dei locali del nido d'infanzia comunale.

L'effettuazione del sopralluogo è adempimento previsto a pena di esclusione in quanto elemento essenziale dell'offerta in considerazione del fatto che è

finalizzato a prendere conoscenza dei luoghi e degli spazi messi a disposizione, ove deve essere eseguita la prestazione dedotta in contratto. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i soggetti concorrenti dovranno contattare i Servizi Educativi del Comune di Castagneto Carducci per richiedere apposito appuntamento (Sigg.re Licia Poli – tel 0565/778231 l.poli@comune.castagneto-carducci.li.it o Adriana Picci – tel 0565/778277 a.picci@comune.castagneto-carducci.li.it), da svolgersi in orario di ufficio.

Le imprese devono inviare agli indirizzi mail di cui sopra il nominativo o i nominativi del legale rappresentante o di altro soggetto tra quelli di seguito elencati, munito di apposita delega scritta, che parteciperà al sopralluogo.

Il sopralluogo è effettuato, con il Responsabile del Procedimento o suo delegato, esclusivamente dai seguenti soggetti:

- <u>titolare o legale rappresentante dell'impresa</u> (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA o equivalente per operatori economici esteri);
- <u>direttore Tecnico dell'impresa</u> (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA o equivalente per operatori economici esteri);
- <u>soggetti muniti di procura notarile</u> (comprovata mediante esibizione di documenti di identità del procuratore e copia della procura notarile);
- soggetto tecnico delegato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, purché dipendente dell'impresa stessa. In tal caso è necessario che costui presenti dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000 a firma del titolare o rappresentante legale dell'impresa, nella quale specifica le mansioni ricoperte all'interno dell'azienda, con allegata copia conforme dell'estratto del libro unico in cui si evidenzi il rapporto di dipendenza dall'impresa del tecnico delegato.

Si precisa che ogni soggetto anche se rappresentante legale non potrà rappresentare più di una impresa (pertanto sarà rilasciata una sola attestazione a soggetto).

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o GEIE costituiti o non costituiti il sopralluogo può essere effettuato, indistintamente, dall'impresa designata o che sarà designata quale capogruppo (titolare, legale rappresentante, procuratore o tecnico dipendente) oppure da una delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario (titolare, legale rappresentante, procuratore o tecnico dipendente) già individuata o che sarà individuata quale mandante. La mancata effettuazione del sopralluogo da parte di almeno un componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non costituiti costituisce motivo di **immediata** esclusione.

In caso di consorzio con propria personalità giuridica (art. 34, lettere b) e c), del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.), il sopralluogo può essere effettuato, indistintamente, dal consorzio stesso (titolare, legale rappresentante, procuratore o tecnico dipendente) oppure da un'impresa consorziata che il consorzio indicherà, in fase di gara, quale esecutrice dell'appalto. La mancata effettuazione del sopralluogo da parte di almeno uno dei soggetti sopra indicati, così come

l'effettuazione del sopralluogo da parte di impresa consorziata che non sarà indicata dal consorzio, in fase di gara, quale impresa esecutrice, costituiscono motivo di **immediata esclusione**.

All'effettuazione del sopralluogo, verificate le identità dei soggetti intervenuti, verrà compilata dalla stazione appaltante apposita attestazione in due copie: una sarà conservata agli atti da parte della stessa stazione appaltante e l'altra sarà consegnata al concorrente che la allegherà alla documentazione contenuta nella busta virtuale amministrativa. L'allegazione delle attestazioni non è richiesta a pena di esclusione, tuttavia, in caso di mancanza, si procederà ad escludere il concorrente qualora non risulti, agli atti della stazione appaltante, l'avvenuta effettuazione del sopralluogo.

Trattandosi di adempimento da effettuarsi prima della presentazione delle offerte, è esclusa la possibilità di regolarizzazione ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/14.

12. <u>Stampa</u> del "PASSOE" rilasciato dal sistema AVCPASS all'operatore economico partecipante alla presente procedura registratosi al servizio accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà la richiesta di registrazione obbligatoria al sistema entro il termine assegnato nella richiesta stessa, senza applicazione della sanzione di cui al successivo paragrafo. L'impossibilità di procedere alla verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante causerà l'esclusione dalla gara del concorrente non registrato.

Nel caso in cui il sistema AVC*PASS* non sia funzionante oppure non sia utilizzabile per la presente procedura, l'adempimento di cui al presente punto non è richiesto e la stazione appaltante effettuerà la verifica dei requisiti di partecipazione secondo le previgenti modalità.

6.1.2 Conseguenze in caso di elementi e/o dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari.

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al precedente art. 6.1.1 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente bando. Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere, in conformità a quanto previsto dall'art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate come **essenziali** a sensi dell'art. 39 del D.L. n. 90/2014 perché relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione.

La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive richieste dal presente bando (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario) è adempimento **essenziale** ex articoli 39 del D.L. n. 90/2014 e 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., in quanto imposto dal DPR 445/2000 e previsto a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, ai sensi dell'art 37 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, tutte le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara, in quanto essenziali, debbono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, per garantire certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Fatto salvo quanto diversamente specificato nei diversi punti del precedente art. 6.1. le dichiarazioni e le documentazioni ivi previste sono richieste **a pena di esclusione dalla gara**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., in quanto attengono a prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici o attengono alla certezza sul contenuto dell'offerta o sulla sua provenienza, e devono contenere quanto previsto nei relativi punti.

Ai sensi dell'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, l'eventuale mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 4.3 (avvalimento) e 6.1.1, anche da parte di soggetti terzi, indicate come essenziali e previste nei vari punti a pena di esclusione all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione, comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad € 680,10 (1‰ dell'importo posto a base di gara) da versare a favore del Comune di Castagneto Carducci, secondo le modalità che saranno indicate al trasgressore con apposita comunicazione. La garanzia a corredo dell'offerta di cui al punto 6 del precedente art. 6.1.1 sarà finalizzata anche a garantire tale pagamento.

Ferma restando l'applicazione della sanzione sopra quantificata, il concorrente sarà invitato a rendere, integrare o regolarizzare quanto necessario nel termine perentorio assegnato, non superiore a 10 giorni. L'inutile decorso del termine o la mancata regolarizzazione comporteranno l'esclusione dalla procedura. La sanzione dovrà essere pagata dal concorrente (e sarà eventualmente recuperata coattivamente in caso di omesso versamento) qualora intenda avvalersi del soccorso istruttorio, anche con esito negativo; non sarà, invece, dovuta, in caso di rinuncia ad avvalersi di tale strumento.

La procedura di regolarizzazione di cui all'art. 39 citato non potrà, in nessun caso, riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

6.1.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Quale documentazione concernente l'offerta tecnica, nella busta "B - Offerta tecnica" deve essere contenuta, a pena di immediata esclusione dalla gara per irricevibilità dell'offerta fatto salvo quanto diversamente specificato, la seguente documentazione, firmata a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta:

1. relazione illustrativa contenente la descrizione delle migliorie rispetto al progetto posto a base di gara, che il concorrente intende offrire per

l'effettuazione del servizio e che sono valutabili sulla base degli elementi indicati al precedente art. 5. L'indicazione delle migliorie sarà formulata per punti corrispondenti agli aspetti valutabili sulla base degli elementi di valutazione di cui al precedente art. 5, corredata da tabelle, laddove richiesto, e potrà essere supportata da certificazioni e/o altri eventuali documenti ritenuti necessari ad una migliore comprensione delle migliorie offerte.

La relazione dovrà essere redatta su un numero massimo di facciate formato A4 pari a trenta.

Qualora il concorrente non intenda proporre migliorie del servizio valutabili ai sensi dei punti a.1. (sub-elementi da 1 a 4) e a.2. (sub-elementi da 1 a 11) del citato art. 5, è tenuto a produrre, nella busta relativa all'offerta tecnica, una nota, firmata dal legale rappresentante (ed anche da tutti i componenti dell'eventuale R.T.I.), nella quale si impegni ad effettuare il servizio con le attrezzature, i mezzi e le modalità previsti nel capitolato speciale del progetto posto a base di gara (allegato 4).

I contenuti dell'offerta tecnica sono contrattualmente impegnativi e vincolanti per il concorrente nell'eventualità di aggiudicazione a suo favore.

L'offerta tecnica non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l'offerta economica proposta dal medesimo concorrente.

La proposta dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi.

ATTENZIONE: nella busta relativa all'Offerta tecnica non deve essere inserita l'indicazione del prezzo offerto né in forma diretta né in modo da renderne possibile la deduzione da parte della Commissione giudicatrice: l'eventuale inserimento comporterà l'immediata esclusione del concorrente dalla gara per irricevibilità dell'offerta.

A corredo dell'Offerta tecnica, il concorrente può allegare una dichiarazione motivata e comprovata circa le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali (allegato 5). L'Amministrazione, valutata positivamente la dichiarazione, consentirà l'accesso, ai concorrenti che lo richiedano, alle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In mancanza della dichiarazione di cui sopra, o nel caso di valutazione negativa della medesima da parte dell'Amministrazione, l'accesso a tali informazioni sarà sempre consentito. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c-bis), secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 79, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 163/06 oppure secondo le modalità di cui alla legge n. 241/1990.

Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di aggiudicazione, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

6.1.4 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Quale documentazione relativa all'**Offerta economica**, da produrre unicamente nella busta "C - **Offerta economica**", è richiesta la seguente documentazione, firmata **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta (**allegato 6**):

1. dichiarazione in carta resa legale con marca da bollo da € 16,00 ogni quattro fogli, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, a pena di esclusione, contenente l'indicazione, in cifre e in lettere, del **ribasso percentuale** offerto sull'importo complessivo posto a base di gara. In caso di discordanza prevarrà l'indicazione espressa in lettere. I ribassi percentuali potranno essere espressi con un massimo di tre decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale, rispettivamente in caso di quarto decimale pari o superiore a 5 o in caso di quarto decimale inferiore a 5.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., la documentazione di cui al precedente punto 1. è richiesta **a pena di esclusione dalla gara** in quanto attiene alla certezza sul contenuto dell'offerta.

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica, in quanto elemento essenziale dell'offerta medesima, dovrà essere regolarizzata secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 secondo il procedimento descritto al precedente art. 6.1.2 e sarà soggetta alla sanzione ivi contemplata.

A tutela della *par condicio* tra i concorrenti, non troverà, invece, applicazione il suddetto art. 39 in caso di mancata indicazione del ribasso percentuale di cui al punto 1.; si procederà, pertanto, in questo caso, all'immediata esclusione del concorrente dalla procedura per irricevibilità dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, ai sensi dell'art 37 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, le dichiarazioni di cui al precedente punto 1. deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, in quanto elemento essenziale per garantire certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Nel caso in cui la documentazione di cui al precedente punto 1. sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.

Non è richiesta l'indicazione, nell'offerta economica, degli oneri per la sicurezza da rischio specifico o aziendali non derivanti da rischi da interferenza (quali, a titolo esemplificativo, i costi connessi alla sorveglianza sanitaria, ai D.P.I., alla redazione ed elaborazione del D.V.R. etc.). La quantificazione di tali oneri potrà, tuttavia, essere richiesta al concorrente qualora l'offerta risulti anormalmente bassa, al fine di valutarne la congruità.

Non saranno ammesse offerte in aumento, né quelle condizionate o espresse in modo indeterminato.

N.B. A pena di esclusione dalla gara all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, tutta la documentazione presentata per partecipare dovrà essere redatta in lingua italiana, così come in lingua italiana dovrà essere presentata, in caso di aggiudicazione e/o di controllo ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., la documentazione richiesta dalla stazione appaltante a comprova del possesso dei requisiti dichiarati. In caso di soggetto estero in possesso di certificazioni redatte in lingua diversa, dovrà essere prodotta apposita traduzione autenticata in lingua italiana.

Art. 7 SUBAPPALTO

Ferma restando la necessità di indicare, all'atto dell'offerta, le parti di servizio che l'impresa intende subappaltare o concedere in cottimo, come specificato al numero 3, lettera f) dell'articolo 6.1.1, la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art.118, comma 2, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

La Ditta aggiudicataria, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa. La società committente procederà al pagamento del solo appaltatore il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a mano a mano corrisposti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista o del fornitore con posa in opera entro il predetto termine, il committente sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso (Art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.).

Resta ferma la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice ai sensi dell'art.118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa in relazione alla prestazione assunta, ai sensi della normativa vigente, nonché dei requisiti di ordine generale. Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il subappaltatore è, altresì, soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/07 e s.m.i.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, il subappaltatore dovrà garantire l'utilizzo di attrezzature, strumenti e risorse umane analoghi a quelli offerti dall'aggiudicatario; in difetto, il subappalto non potrà essere autorizzato in quanto non in grado di garantire la qualità del servizio come risultante dall'offerta tecnica valutata in sede di gara e costituente parte integrante del contratto di appalto.

Si ricorda che, secondo quanto prescritto dall'art. 118, comma 11, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto) che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o d'importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% del contratto da affidare.

Art. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il seggio di gara, alle ore 9:00 del giorno 10 luglio 2015, giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica presso l'ufficio C.U.C. - settore Interventi sul territorio e qualità urbana via Gramsci n. 80 Rosignano Marittimo, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e ad escludere il concorrente in caso di carenze che rendano l'offerta irricevibile:
- b) informare gli uffici della C.U.C. delle eventuali irregolarità riscontrate, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista e della richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;
- c) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e lettera c) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 hanno indicato che concorrono non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorziato che il consorzio;
- d) verificare che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero non abbiano partecipato alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario procedendo ad escludere in caso di esito positivo sia il raggruppamento/consorzio che il singolo concorrente.

La seduta di apertura dei plichi è pubblica; si specifica, tuttavia, che solo i titolari o i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di procura speciale avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

Qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014, il presidente del seggio di gara procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite p.e.c. e pubblicata sul sito internet della centrale di committenza www.comune.rosignano.livorno.it alla voce "Bandi di gara / Gare-Appalti", l'acquisizione di quanto prodotto dal/i concorrente/i le cui dichiarazioni siano state omesse o siano risultate incomplete o, ancora, irregolari ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 90/2014.

Il seggio di gara, nella stessa seduta pubblica oppure il giorno fissato per la eventuale seconda seduta pubblica, comunicato ai concorrenti per p.e.c. e pubblicato sul sito

internet della Centrale Unica di Committenza www.comune.rosignano.livorno.it alla voce "Bandi di gara / Gare-Appalti", procede:

- e) all'esclusione dei concorrenti che non abbiano regolarizzato gli elementi o le dichiarazioni omesse, incomplete o irregolari;
- f) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della C.U.C. ai fini degli adempimenti conseguenti;
- g) all'apertura delle buste "**B offerta tecnica**" dei concorrenti non esclusi dalla procedura, al solo scopo di verificare la correttezza e completezza della documentazione richiesta dal presente disciplinare;
- h) all'esclusione dei concorrenti che abbiano presentato un'offerta tecnica irricevibile ai sensi del precedente art. 6, paragrafo 6.1.3.

Anche in questo caso, qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 39 del D.L. n. 90/2014 per mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica, il presidente del seggio di gara procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite p.e.c. e pubblicata sul sito internet della centrale di committenza www.comune.rosignano.livorno.it alla voce "Bandi di gara / Gare-Appalti", l'acquisizione di quanto prodotto dal/i concorrente/i ai fini della regolarizzazione. Contemporaneamente comunicherà l'omissione evidenziata agli uffici della C.U.C., che provvederanno agli adempimenti conseguenti, ivi compresa l'applicazione della sanzione prevista, nella misura quantificata dalla presente lettera di invito. Si evidenzia che la sanzione per l'ipotesi de qua sarà applicata anche qualora lo stesso concorrente sia già stato ammesso alla regolarizzazione di omissioni/incompletezze riscontrate nella documentazione amministrativa (busta A) e, quindi, già sanzionato a tale titolo.

La commissione di gara procederà poi, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche secondo gli elementi di valutazione ed i criteri motivazionali di cui al presente disciplinare di gara, utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato P, punto II) del D.P.R. n. 207/2010.

Effettuate le valutazioni di tutte le offerte tecniche e attribuiti i punteggi complessivi relativi agli elementi di cui al precedente articolo 5, il seggio di gara procederà, in seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai concorrenti per p.e.c. e pubblicata sul sito internet della centrale di committenza www.comune.rosignano.livorno.it alla voce "Bandi di gara / Gare-Appalti", alla lettura ai concorrenti dei punteggi come sopra individuati ed all'apertura delle buste "C - offerta economica".

In caso di mancata sottoscrizione di offerte economiche, il seggio di gara avvierà il sub procedimento di regolarizzazione di cui all'art. 39 del D.L. n. 90/2014 e darà mandato agli uffici della C.U.C. di procedere agli adempimenti conseguenti, ivi compresa l'applicazione della sanzione prevista, nella misura quantificata dal presente disciplinare di gara. Si evidenzia che, anche in questo caso, la sanzione per l'ipotesi *de qua* sarà applicata anche qualora lo stesso concorrente sia già stato ammesso alla regolarizzazione di omissioni/incompletezze riscontrate nella documentazione amministrativa (busta A) e/o nell'offerta tecnica (busta B) e, quindi, già sanzionato a tale titolo.

Fatta salva la verifica e le eventuali esclusioni relative alle imprese in situazione di controllo, alle offerte sarà attribuito il punteggio relativo al criterio b.1 (prezzo), anch'esso indicato all'art. 5 del presente disciplinare. Sarà, quindi, assegnato il punteggio complessivo ad ogni offerta e formata la graduatoria degli offerenti. La verifica di congruità delle offerte sarà effettuata, in contraddittorio con l'offerente, solo nei riguardi di quelle che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Terminata l'eventuale verifica delle offerte risultate anomale, il Presidente di gara dichiarerà, in seduta pubblica, l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, saranno risultate non congrue e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Consegnerà, poi, gli atti di gara agli uffici della C.U.C., i quali provvederanno alle verifiche circa il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'aggiudicatario. Tali verifiche avverranno attraverso il sistema AVCPASS, come specificato al precedente art. 6.1, fatto salvo l'eventuale non funzionamento del servizio o sua non utilizzabilità per la presente procedura. In tali ultime ipotesi, la stazione appaltante si riserva di procedere secondo le previgenti modalità.

Qualora le verifiche di cui trattasi non abbiano dato esito positivo la C.U.C., informandone la stazione appaltante, procederà all'esclusione dalla procedura dell'aggiudicatario per il quale non risulti confermato il possesso dei requisiti dichiarati, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, se del caso, all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; provvederà ad individuare il nuovo aggiudicatario per il quale saranno disposte le verifiche dei requisiti generali e speciali, se non già effettuate, oppure a dichiarare deserta la gara nell'ipotesi in cui non vi siano offerte valide non anomale. In aggiunta alle sanzioni sopra descritte, la stazione appaltante procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, ad incamerare la garanzia presentata a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75, comma 6, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.

L'aggiudicazione definitiva, ancorché non efficace nell'attesa della conclusione del procedimento di verifica dei requisiti posseduti dall'aggiudicatario, sarà comunicata, a cura della stazione appaltante, nei tempi e nelle forme di cui all'art. 79 del D.Lgs n. 163/06 e l'esito della gara sarà pubblicato sul sito internet della Centrale Unica di Committenza e della stazione appaltante, oltre che nelle forme obbligatorie per legge.

La centrale di committenza ai sensi dell'art. 71 del Dpr 445/2000, successivamente alle operazioni di gara, potrà effettuare sui concorrenti ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta "A – Documentazione".

La stipulazione del contratto, comunque subordinata all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, potrà avvenire a cura della stazione appaltante solo dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., sempre che non sia stato proposto ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione con contestuale istanza cautelare: in tale ultimo caso, il contratto potrà essere stipulato solo decorsi

20 giorni dalla notificazione dell'istanza cautelare oppure sino alla pronuncia sull'istanza cautelare stessa o sul merito, se successiva.

Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativo all'Offerta Tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica fossero uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i prezzi di riferimento pubblicati dall'A.N.A.C aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli. In ragione di ciò, l'eventuale pubblicazione di nuovi prezzi di riferimento inferiori a quelli del presente contratto, intervenuta nelle more dello svolgimento della presente procedura, obbligherà la stazione appaltante ad annullare la procedura stessa o l'eventuale aggiudicazione intervenuta.

In attuazione quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a garantire tale tracciabilità, nel quale dovranno essere riportati i codici CIG assegnati al presente contratto.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, nel quale sarà riportata apposita clausola, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e come individuati analiticamente in apposito articolo del capitolato speciale relativo al presente appalto.

Si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo.

La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria, sulla base dello schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 e contenente altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile di importo adeguato a quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.

Fermo restando quanto sopra stabilito, il Comune stazione appaltante, in conformità a quanto previsto all'art. 16 della L. R. Toscana n. 38/07 e s.m. e nelle modalità ivi previste, procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. prima dell'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

A tal fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 81/08, il Comune provvederà a controllare se l'impresa:

- ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08;
- ha nominato il medico competente di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08;
- ha redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08;
- ha effettuato adeguata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n81/08;

visionando tutta la documentazione relativa.

L'eventuale esito negativo di tale verifica sarà comunicato, da parte del Comune, alla competenza Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

L'aggiudicazione definitiva potrà divenire efficace solo dopo la verifica, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, della regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria, riferita alla data di presentazione dell'offerta.

Il Comune stazione appaltante provvederà, inoltre, a segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della suddetta verifica.

Si rende noto che, ai fini della stipula del contratto e, quindi, prima della sua sottoscrizione, la stazione appaltante procederà ad acquisire l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., pertanto l'aggiudicatario è obbligato a fornire i dati dei soggetti sui quali dovrà essere operata la verifica ai sensi dell'art. 85 del citato decreto legislativo, qualora non ricompresi nelle dichiarazioni obbligatorie ai fini dell'ammissione alla gara.

Riguardo alle suddette necessarie verifiche antimafia disciplinate dal d.lgs. n. 159/2011 ai fini della stipula del contratto, si informa che ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 l'eventuale iscrizione dell'impresa aggiudicataria nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria.

Si fa notare che l'impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula contrattuale, entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di aggiudicazione.

Il contratto d'appalto verrà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa e sarà soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Tutte le spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli sul contratto e sui documenti che fanno parte integrante dello stesso, imposta di registrazione,...) sono a carico della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione

nei termini stabiliti, si procederà a segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte.

È richiesto all'operatore economico aggiudicatario l'impegno al riassorbimento e utilizzo prioritario nell'espletamento del servizio del personale uscente, sempre che disponibile, qualora ritenuto armonizzabile con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di impiego previste in rispondenza alla normativa vigente.

L'Amm.ne appaltante dichiara fin d'ora, tramite la centrale unica di committenza, che potrà avvalersi della possibilità indicata all'art. 140 del D.Lgs 163 del 12/04/2006 e cioè che, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo oppure di recesso dal contratto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, si potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario originario sino al quinto miglior offerente in sede di gara, escluso l'originario aggiudicatario.

Si precisa, ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., che questa C.U.C., per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto indicata, utilizza i seguenti mezzi: posta, fax, posta elettronica (anche certificata) e pubblicazioni sul proprio sito internet: www.comune.rosignano.livorno.it alla voce Bandi e avvisi / Gare – Appalti. Pertanto, ogni qual volta in cui nella presente lettera si fa riferimento ad eventuali comunicazioni ai partecipanti alla gara le stesse verranno rese con una o più delle modalità sopra palesate.

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. è la Dott.ssa Laura Catapano.

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti alla gara d'appalto rivolgersi all'Ufficio Gare di questa Centrale di Committenza (sig. Fabrizio Baldini - dott.ssa Cinzia Callai - dott.ssa Federica Bandini) ai seguenti numeri telefonici 0586/724370 -466-362.

Chiarimenti tecnici: Dott.ssa Laura Catapano tel. 0565/778204 cell.340/5628208 Sig.ra Licia Poli tel. 0565/778231

Potranno essere formulati quesiti di ordine generale, redatti in lingua italiana o accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana, al seguente indirizzo e-mail: f.bandini@comune.rosignano.livorno.it, entro e non oltre il giorno 2 luglio 2015. Le risposte ai suddetti quesiti verranno rese pubbliche, in forma anonima, sul sito

internet della Centrale di Committenza sopra riportato e tenute costantemente aggiornate.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, si informa che:

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio di cui trattasi;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, tuttavia, un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara per impossibilità di prosecuzione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- al personale dipendente della stazione appaltante;
- agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
- alla commissione di gara;
- ai concorrenti in gara;
- ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è la Centrale Unica di Committenza;
- i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il dirigente del settore Interventi sul territorio e qualità urbana ing. Andrea Immorali

firmato digitalmente

ALLEGATI:

- 1) modello di domanda di partecipazione
- 2) modello per le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali
- 3) modello per le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti speciali
- 4) modello non presentazione progetto migliorativo
- 5) modello per la dichiarazione di esistenza di segreti tecnici e commerciali
- 6) modello per l'offerta economica